



**PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE**

**Applicazione normativa
D.P.R. 1363/1959 - Legge 584/94, art.1**

- 1 – Ambito di applicazione e definizioni**
- 2 - Classificazione degli sbarramenti di competenza regionale**
- 3 – Disposizioni relative agli sbarramenti di competenza regionale**
 - 3.1 - Disposizioni comuni**
 - 3.2 - Disposizioni differenziate per tipologia di sbarramenti**
- 4 - Elenco degli sbarramenti di competenza regionale**

Segreteria Ambiente e Territorio
Direzione regionale Difesa del Suolo

1. Ambito di applicazione e definizioni

L'art.1 comma 1 del D.L.8.8.1994 n.507 convertito nella legge 584/94 attribuisce all'allora esistente Servizio Nazionale Dighe, cioè ad un organo dello Stato, la competenza ad approvare i progetti degli sbarramenti che superano i 15 m di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di m³, ai fini della tutela della pubblica incolumità. In sostanza, la competenza statale sussiste quando lo sbarramento supera i 15 m di altezza **ovvero** quando il volume dell'invaso supera 1.000.000 di m³.

L'art.1 comma 3 dello stesso decreto dispone che alle Regioni sono trasferite le attribuzioni di cui al D.P.R.1363/1959 "Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta", relativamente agli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m³.

Pertanto, la competenza della Regione nell'applicazione del regolamento ex D.P.R.1363/59 sussiste per qualunque diga o traversa fluviale che presenti, contemporaneamente, le due seguenti caratteristiche:

- altezza uguale o inferiore a 15 metri;
- volume di invaso uguale o inferiore a 1.000.000 di m³.

Per sbarramenti di ritenuta, secondo quanto precisato nello stesso D.P.R.1363/59, si devono intendere:

- dighe vere e proprie, con relativo invaso/serbatoio
- traverse fluviali, che determinano un rigurgito contenuto all'interno dell'alveo del corso d'acqua, formando comunque un certo volume d'acqua a monte dello sbarramento.

Qualora lo sbarramento, di qualunque tipo esso sia, supera i limiti di cui all'art.1 comma 1 del Decreto Legge 507/1994, la competenza ad applicare il regolamento D.P.R.1363/1959, e ogni adempimento conseguente, spetta agli organi dello Stato mentre, in caso di strutture al di sotto di detti limiti, la competenza è della Regione.

Il D.P.R.1363/1959 stabilisce che le norme in esso contenute vanno applicate agli sbarramenti (dighe e traverse) la cui altezza superi i 10 m e a quelli, di minore altezza, che determinano un invaso superiore a 100.000 m³. Inoltre, lo stesso D.P.R., come modificato dal D.M. Lavori Pubblici 24.3.1982, stabilisce che le traverse fluviali (che determinano un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua) per le quali si applicano le norme, sono quelle che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, qualunque sia l'altezza della struttura.

Lo stesso DPR, nelle premesse, pone in capo all'autorità competente l'onere di decidere quali delle norme medesime siano da applicare per gli sbarramenti posti al di sotto di dette soglie.

Mentre per le dighe in senso stretto (e relativi invasi) è semplice il recupero dei dati del volume o dell'altezza dello sbarramento, per le traverse fluviali, vi è oggettiva difficoltà a calcolare il volume determinato nell'alveo a monte della traversa (volume fra profilo di rigurgito massimo e profilo di magra), a causa della diffusa insufficienza, o totale assenza, delle relative misure nei grafici di progetto.

Conseguentemente, attesa la difficoltà, e in alcuni casi l'impossibilità, di associare ad ogni traversa fluviale la misura del volume che si crea a monte, vengono a mancare gli elementi per valutare se una traversa è sottoposta integralmente al Regolamento D.P.R.1363/59 ovvero se compete alla Regione individuare le parti di normativa da applicare.

Stante tale incertezza, si stabilisce che tutte le traverse fluviali di competenza regionale (cioè con altezza inferiore o uguale a 15 m) sono soggette alle determinazioni da parte della Regione, per quanto concerne l'applicazione totale o parziale della disciplina sulla progettazione, costruzione ed esercizio di cui al Regolamento D.P.R. 1363/59.

Nella fattispecie "traverse fluviali" vanno collocati esclusivamente gli sbarramenti di norma finalizzati ad alimentare una derivazione d'acqua e che, per tale motivo, creano un rigurgito in alveo a monte. Non vanno considerate, invece, le traverse (dette anche briglie nei torrenti montani) che hanno esclusiva funzione di correggere il profilo d'alveo o arrestare il trasporto solido, senza determinare intenzionalmente alcun effetto d'invaso a monte.

Le vasche o serbatoi artificiali, posti in adiacenza a un corso d'acqua ma esterni all'alveo ovvero collocati su un canale di derivazione a valle dell'opera di presa, tenuto conto che, pur non configurandosi come vere e proprie strutture di sbarramento di una portata fluente in alveo, svolgono una funzione di sostegno e contenimento di un certo volume d'acqua, subendone le relative sollecitazioni, sono sottoposte alla disciplina di cui al Regolamento D.P.R.1363/1959.

In tal senso, peraltro, si è espresso il Ministero dei Lavori Pubblici con Circolare n.352 del 4.12.1987 ove è precisato che anche le "opere di ritenuta" per serbatoi artificiali fuori alveo, sono soggette al D.P.R.1363/1959. Per contro, nei serbatoi completamente interrati, ove viene a mancare il presupposto della presenza di un'opera di ritenuta, cioè che trattiene l'acqua, non si applica la normativa di cui al D.P.R.1363/1959.

Ai sensi della circolare 7 aprile 1999 n.2, le casse di espansione, intese come aree opportunamente arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso d'acqua, oppure mediante altri sistemi quali sifoni o tratti d'argine fusibili, non rientrano nelle fattispecie di cui all'art.1 della legge 584/1994. La loro custodia è demandata all'Autorità idraulica competente che opererà in conformità alla specifica normativa vigente.

Ai sensi della medesima circolare n.2/1999, per gli sbarramenti per la laminazione delle piene che, diversamente dalle casse di espansione di cui sopra, rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1 della legge 584/1994, la cui progettazione e costruzione sono di competenza dell'Autorità idraulica, potrà essere stabilito un accordo di programma tra l'organo dello Stato competente in materia di dighe e l'Autorità medesima, teso a definire le procedure per il loro controllo e vigilanza.

Ai fini della determinazione del volume d'invaso e dell'altezza dello sbarramento valgono le seguenti disposizioni (Circolare P.C.M. 13.12.1995 n.DSTN/2/22806 punto F):

- volume = capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna;
- altezza = differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna.

Con le determinazioni di cui ai punti successivi, sono definite:

- le modalità applicative del Regolamento D.P.R.1363/1959, relativamente agli sbarramenti regionali ad esso integralmente sottoposti;

- quali norme, tra quelle contenute nel Regolamento D.P.R. 1363/59, vanno applicate nei confronti degli sbarramenti regionali per i quali non vige integralmente lo stesso D.P.R., con relative modalità applicative.

Per le strutture di maggiore importanza, come più avanti individuate, l'approvazione del progetto deve avvenire previo parere favorevole del Registro Italiano Dighe, avvalendosi della facoltà di cui all'art.91 comma 2 del Dec.Lgs.112/98 e all'art.84 comma 2 lettera f della L.R.11/2001.

Le presenti norme, visto il contenuto del Regolamento D.P.R.1363/1959 da cui derivano, attengono esclusivamente agli sbarramenti/invasi realizzati da un concessionario/gestore che può essere un soggetto sia pubblico che privato, ma non trovano applicazione per le opere idrauliche di sistemazione dei corsi d'acqua (sostanzialmente traverse/briglie) realizzate dalle competenti strutture regionali, che rimangono soggette alla vigente normativa regionale sulle opere pubbliche.

Per l'applicazione delle presenti norme, valgono anche le circolari a suo tempo emanate dagli organi competenti dello Stato, ove compatibili con le norme medesime.

In riferimento alla compilazione e tenuta del Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione, si applicano la Circolare Min.LL.PP. 4 dicembre 1987, n. 352 e la Circolare 19 marzo 1996, n.DSTN/2/7019 per gli sbarramenti integralmente sottoposti al DPR 1363/1959, mentre, per le dighe e traverse di classe inferiore, si applicano disposizioni semplificate, come di seguito indicato.

2 - Classificazione degli sbarramenti di competenza regionale

Le tipologie di sbarramento (diga o traversa fluviale) di competenza regionale sono le seguenti:

- diga/invaso con altezza inferiore o uguale a 15 m e fino a 10 m o con volume di invaso inferiore o uguale a 1.000.000 m³ e fino a 100.000 m³;
- diga/invaso con altezza inferiore a 10 m e con volume di invaso inferiore a 100.000 m³;
- traversa fluviale di altezza inferiore o uguale a 15 m e fino a 10 m;
- traversa fluviale di altezza inferiore a 10 m.

3- Disposizioni relative agli sbarramenti di competenza regionale

Per invasi con volume superiore a 100.000 m³ ovvero con sbarramento di altezza superiore a 10 m, si applicano integralmente le norme di cui al D.P.R.1363/1959 mentre, al di sotto di dette soglie, spetta alla Regione decidere quali norme debbano essere applicate.

Stanti inoltre le difficoltà tecniche connesse alla valutazione del volume invasato nel caso delle traverse fluviali, si stabilisce di procedere alla determinazione in ordine all'applicazione integrale o parziale del DPR 1363/1959, assumendo a riferimento l'altezza del manufatto in luogo del volume a monte dello stesso.

3.1 – Disposizioni comuni

Per tutte le tipologie di sbarramento di competenza regionale valgono le seguenti disposizioni.

SOGGETTI COMPETENTI: i soggetti indicati nel Regolamento D.P.R.1363/1959 sono sostituiti, per l'esercizio delle competenze regionali, dalle Strutture regionali a fianco indicate:

Servizio Nazionale Dighe - Ufficio periferico:	Unità periferica Genio Civile
Servizio Nazionale Dighe – Sede centrale:	Direzione regionale Difesa del Suolo ovvero Unità di Progetto Distretto Idrografico regionale
Consiglio Superiore Lavori Pubblici:	Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente ovvero Commissione Tecnica Regionale Decentrata
Ministero dei Lavori Pubblici:	Direzione regionale Difesa del Suolo

PROGETTAZIONE: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]-Capitolo I - Progetti, del Regolamento D.P.R.1363/59.

APPROVAZIONE PROGETTO: l'approvazione del progetto compete al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ovvero al Dirigente dell'Unità di progetto Distretto Idrografico regionale. Sono altresì dovuti gli altri pareri in materia di impatto ambientale, di tutela paesaggistica e di altri vincoli esistenti sull'area, ove previsti.

COLLAUDO: le presenti norme riguardano esclusivamente il collaudo di cui all'art.14 del Regolamento D.P.R.1363/1959 e non modificano o sostituiscono in alcun modo le disposizioni relative alle altre forme di collaudo dell'opera, nei casi previsti dalla vigente legislazione.

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE: per la redazione del documento si applica integralmente quanto previsto dall'art.6 del DPR 1363/1959.

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE: deve essere predisposto il «Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» di cui alla Circolare del Min. LL.PP. 4 dicembre 1987, n.352.

Le norme di cui al D.P.R.1363/59, come integrate dalla presente normativa regionale, si applicano anche agli interventi strutturali su sbarramenti esistenti, per i quali siano necessarie nuove verifiche di stabilità e/o di tenuta dello sbarramento e comunque a tutti gli interventi, anche non strutturali, che modificano le condizioni di sicurezza nell'esercizio dello sbarramento.

3.2 – Disposizioni integrative differenziate per tipologia di sbarramento

A) diga/invaso con altezza inferiore o uguale a 15 m e fino a 10 m o con volume inferiore o uguale a 1.000.000 m³ e fino a 100.000 m³

APPROVAZIONE PROGETTO: l'approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo su parere favorevole dell'organo dello Stato competente in materia di dighe e previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente.

COSTRUZIONE: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]-Capitolo II - Costruzione, del Regolamento D.P.R.1363/59.

COLLAUDO: il collaudo, che ha natura tecnico-amministrativa e funzionale, è effettuato da un Collaudatore nominato dalla Regione. Si applicano inoltre le altre norme di cui all'art.14 del Regolamento D.P.R.1363/59.

ESERCIZIO E VIGILANZA: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]- Capitolo III – Esercizio, del Regolamento D.P.R.1363/59.

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE: per la redazione del documento, si applica integralmente quanto disposto dalla Circolare Min. LL.PP. 4 dicembre 1987 n. 352 e Circolare 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019.

NORME TECNICHE: si applica quanto contenuto nella Parte 2[^] - Regolamento D.P.R.1363/1959 come sostituita dal D.M. Lavori Pubblici 24.3.1982.

B) diga/invaso con altezza inferiore a 10 m e con volume inferiore a 100.000 m³

APPROVAZIONE PROGETTO: l'approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente dell'Unità di progetto Distretto Idrografico regionale competente per territorio, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata.

COSTRUZIONE: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]-Capitolo II - Costruzione, del Regolamento D.P.R.1363/59, tranne le previsioni di cui all'art.11 – Assistenza governativa.

COLLAUDO: il collaudo, che ha natura tecnico-amministrativa e funzionale, è effettuato da un Collaudatore nominato dalla Regione. Si applicano inoltre le altre norme di cui all'art.14 del Regolamento D.P.R.1363/59.

ESERCIZIO E VIGILANZA: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]- Capitolo III – Esercizio, del Regolamento D.P.R.1363/59, con esclusione del presidio continuo. Gli accertamenti dell'Unità periferica Genio Civile di cui all'articolo 17 sono effettuati almeno una volta ogni due anni.

FOGLIO DI CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE: per la redazione del documento, si applica quanto disposto dalla Circolare Min. LL.PP. 4 dicembre 1987 n. 352, ad esclusione del documento di protezione civile.

NORME TECNICHE: si applica quanto contenuto nella Parte 2[^] - Regolamento D.P.R.1363/1959 come sostituita dal D.M. Lavori Pubblici 24.3.1982.

C) traversa fluviale di altezza inferiore o uguale a 15 m e fino a 10 m

APPROVAZIONE PROGETTO: l'approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente della Direzione Difesa del Suolo su parere favorevole dell'organo dello Stato competente in materia di dighe e previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente.

COSTRUZIONE: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]-Capitolo II - Costruzione, del Regolamento D.P.R.1363/59.

COLLAUDO: il collaudo, che ha natura tecnico-amministrativa e funzionale, è effettuato da un Collaudatore nominato dalla Regione. Si applicano inoltre le altre norme di cui all'art.14 del Regolamento D.P.R.1363/59.

ESERCIZIO E VIGILANZA: si applica quanto contenuto nella Parte 1[^]- Capitolo III – Esercizio, del Regolamento D.P.R.1363/59.

FOGLIO DI CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE: per la redazione del documento, si applica integralmente quanto disposto dalla Circolare Min. LL.PP. 4 dicembre 1987 n. 352 e Circolare 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019.

NORME TECNICHE: si applica quanto contenuto nella Parte 2^a - Regolamento D.P.R.1363/1959 come sostituita dal D.M. Lavori Pubblici 24.3.1982.

D) traversa fluviale di altezza inferiore a 10 m

APPROVAZIONE PROGETTO: l'approvazione del progetto è effettuata dal Dirigente dell'Unità di progetto Distretto Idrografico regionale competente per territorio, previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata.

COSTRUZIONE: si applica quanto contenuto nella Parte 1^a-Capitolo II - Costruzione, del Regolamento D.P.R.1363/59, tranne le previsioni di cui all'art.11 – Assistenza governativa.

COLLAUDO: non si procede al collaudo di natura tecnico-amministrativa e funzionale di cui all'art.14 del Regolamento D.P.R.1363/59.

ESERCIZIO E VIGILANZA: si applica quanto contenuto nella Parte 1^a- Capitolo III – Esercizio, del Regolamento D.P.R.1363/59, con esclusione del presidio continuo. Gli accertamenti dell'Unità periferica Genio Civile di cui all'articolo 17 sono effettuati almeno una volta ogni due anni.

FOGLIO DI CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE: per la redazione del documento, si applica quanto previsto dalla Circolare Min. LL.PP. 4 dicembre 1987 n. 352, ad esclusione del documento di protezione civile.

NORME TECNICHE: si applica quanto contenuto nella Parte 2^a - Regolamento D.P.R.1363/1959 come sostituita dal D.M. Lavori Pubblici 24.3.1982.

3.3 – Interventi di difesa del suolo di interesse o competenza regionale

Per le dighe/invasi e le traverse fluviali di cui ai punti 3.2 B e 3.2 D, qualora siano inserite in un progetto più ampio di difesa del suolo di interesse o competenza regionale e, come tale, sottoposto a parere della competente Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente, il parere tecnico consultivo ai fini della presente normativa viene comunque reso dalla predetta Commissione.

4 - Elenco degli sbarramenti di competenza regionale

In base alla ricognizione effettuata dagli Uffici regionali, partendo dalla documentazione già in atti e dai dati inseriti nell'archivio informatico delle derivazioni d'acqua ed eseguendo successive verifiche tramite la consultazione, per quanto possibile, degli archivi cartacei presso le Unità periferiche del Genio Civile, la situazione degli sbarramenti (dighe e traverse) presenti sul territorio regionale, è quella rappresentata nel prospetto inserito nel presente documento.

Detto prospetto non è da intendersi esaustivo e tuttavia consente di capire la conformazione del sistema di strutture cui va applicata la presente normativa.